

# news letter



## Inerti Foro

numero 1 – gennaio 2009 [www.inertiforo.it](http://www.inertiforo.it)

---



### Legge

**I nuovi registri di carico e scarico dei rifiuti (parte 1)**

Sono entrati in vigore lo scorso 25 maggio i nuovi modelli di registri carico e scarico rifiuti, secondo le modalità previste dal DM 2 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio '06), attuativo dell'articolo 190, Dlgs 152/2006, cd. "Codice ambientale".

Ricordiamo al proposito che l'articolo 195, comma 2, lett. n e 4, Dlgs 152/2006 prevede che tutta la disciplina attuativa dei rifiuti venga disposta mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,

**comma 3, legge 400/1988.**

**Pertanto, si tratta di un regolamento che, come tale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Come già comunicatoVi con precedenti circolari il Decreto Ministeriale introduce i nuovi modelli di registro di carico e scarico che le imprese che producono e gestiscono rifiuti (salvo alcune eccezione) devono annotare e conservare.**

**La nuova metodologia deve essere osservata dai soggetti referenti pena l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative, declinate in ragione della pericolosità o meno dei rifiuti (si veda a tal proposito il prospetto sanzionatorio a pagina 4).**

**I nuovi modelli sostituiscono quella di cui al precedente Decreto Ministeriale 148/1998; tuttavia, quelli conformi a tale decreto ministeriale, laddove oggi già in uso, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento.**

**I modelli sono due: A e B; di questi, il secondo deve essere usato solo dai commercianti ed intermediari di rifiuti che non ne abbiano la detenzione.**

**Laddove costoro abbiano la detenzione, il modello da usare è il primo, in quanto classificati "gestori di rifiuti".**

**Prima di entrare nel merito del provvedimento in esame ricordiamo di seguito quanto previsto dal Codice Ambientale (art. 190), in vigore dal 29 aprile 2006.**

**- I registri vanno numerati e vidimati con le modalità e procedure previste per i registri Iva. Ciò a dire che essi non devono più essere vidimati e che la numerazione viene apposta dall'impresa.**

**- In caso di tenuta informatica dei registri, il precedente sistema prevedeva la stampa in occasione del termine allora previsto per l'annotazione (una settimana o 24 ore) e sempre su fogli a moduli continuo; dallo scorso 29 aprile, invece, la stampa va fatta almeno una volta l'anno. Tale termine deve inevitabilmente coincidere con la scadenza prevista per l'invio del Mud (30 aprile o, in ritardo, 29 giugno).**

**- È possibile usare fogli mobili formato A4, regolarmente numerati dall'impresa. In caso di controllo, è ragionevole ritenere che i controllori dispongano un "back up" del server del computer per capire quando è intervenuta l'ultima variazione.**

**Quindi, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine per le annotazioni (si vedano le indicazioni riportate nella tabella di seguito a pagina 3), ad esso non corrisponde più quello di stampa dei dati immessi nel computer.**

**(segue a pagina 3)**



## Legge

---

**I nuovi registri di carico e scarico dei rifiuti (parte 2)**

- Il registro deve essere stampato laddove pervenga una precisa richiesta da parte delle autorità di controllo.

- Passano da 1 a 2 tonnellate/anno di produzione di rifiuti pericolosi e da 5 a 10 tonnellate/anno di produzione di rifiuti non pericolosi le “soglie” per agevolare la tenuta dei registri per i piccoli produttori; infatti, costoro potranno adempiere all’obbligo di tenuta anche tramite le associazioni di categoria o le società di servizi di tali associazioni, che annotano i dati mensilmente.

I dati trasmessi devono essere mantenuti presso la sede dell’impresa (in sostanza mantenere o fotocopia o fax di quanto inviato o trasmesso).

- Come in precedenza, il registro va tenuto presso ogni impianto (e non stabilimento) di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti; presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e dei commercianti ed intermediari (senza detenzione) dei rifiuti.

- Le sanzioni non cambiano rispetto al pregresso (si veda tabella riportata a pagina 4). A decorrere dallo scorso 25 maggio 2006, come precedentemente ricordato, quanto sopra descritto viene integrato dal Decreto Ministeriale 2 maggio 2006, le cui disposizioni sono di seguito elencate.

- La descrizione del rifiuto non è più prevista in modo particolareggiato, basta riportare il codice CER (Codice Europeo Rifiuto) e la descrizione che compare nell’allegato D al Dlgs 152/2006. La descrizione deve essere appropriata solo nel caso in cui il CER finisca con le cifre “99” (“rifiuti non specificati altrimenti”).

- Le quantità di rifiuti devono essere espresse in kg o in litri o in metri cubi; spetta al produttore scegliere l’unità di misura, che dovrà essere mantenuta dal trasportatore fino al recuperatore o allo smaltitore finale.

Tale disposizione appare particolare, perché nel MUD (che si compila in base al registro), i metri cubi non sono previsti. Compare anche la nuova casella del “peso verificato a destino”.

La nuova casella va compilata entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario (che, si ricorda, è ancora quello di cui al Dm 145/1998). È questo il dato che va riportato sul MUD (per coloro che ne abbiano l’obbligo di compilazione), perché

**rispecchia quanto effettivamente ha viaggiato ed è stato materialmente ricevuto.**

**Nel registro e nel formulario le unità di misura devono essere le stesse.**

**- Nel modello B, allegato al DM 2 maggio 2006, le annotazioni sono indicate come “eventuali”; di contro, nel modello A sono indicate come “annotazioni” e basta. Si tratta di una svista intervenuta nella fase compilatoria del DM in parola. La casella relativa alle “annotazioni” (anche se “eventuali) mantiene tutta la sua valenza di spiegazione della operazione registrata al fine di consentire “controlli efficaci”, come voluti dall’articolo 178, comma 1, Dlgs 152/2006.**

# Legge

## I nuovi registri di carico e scarico dei rifiuti (parte 3)

	Dlgs 22/1997 ("Ronchi") Articolo 12, comma 1 Dlgs 152/2006	Dlgs 152/2006 Articolo 190, comma 1
Quando deve essere annotato il registro (dal 29 aprile 2006)	- produttore/detentore, entro una settimana dalla produzione e dallo scarico; - trasportatore, entro una settimana dalla effettuazione del trasporto; - recuperatore/smaltitore, entro 24 ore dalla presa in carico; - commerciante e intermediario senza detenzione entro una settimana dalla relativa transazione. (Articolo 12, comma 1, Dlgs 22/1997)	- produttore/detentore, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; - trasportatore, entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; - recuperatore/smaltitore, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico; - commerciante e intermediario senza detenzione e i consorzi entro 10 giorni lavorativi dalla relativa transazione. (Articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006)

## Registro di carico e scarico: le sanzioni

Omessa o incompleta tenuta del registro per rifiuti pericolosi (Articolo 258, comma 2, prima parte, Dlgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500,00 a euro 93.000,00 nonché sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (*)
Inesattezze formali o incompletezze formali nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nel Mud, nei formulari e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute (Articolo 258, comma 5, prima parte, Dlgs 152/2006)	Sanzione amministrativa da Euro 270,00 a Euro 1.550,00 (*)
Mancata conservazione (Articolo 258, comma 5, seconda parte, Dlgs 152/2006)	idem

(\*) Tali sanzioni sono ridotte, per i rifiuti pericolosi: da euro 2.070,00 a euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. (Art 258, C 3, Dlgs 152/2006)



## **Registro di carico e scarico: le sanzioni**

Pubblicate le modifiche al DM del 5/2/98

## **Legge**

---

Le modifiche al DM 5 febbraio 1998 sono relative a: messa in riserva (articolo 6); quantità di rifiuti ammessi alle procedure semplificate di recupero (articolo 7); campionamento ed analisi (articolo 8); test di cessione (articolo 9); norme transitorie per l'adeguamento di impianti e soggetti interessati alla gestione dei rifiuti in questione (articolo 11); allegati tecnici su tipologia e quantità di rifiuti non pericolosi ammessi alle procedure semplificate.

E' stato modificato dal Ministero dell'Ambiente, mediante decreto 5 aprile 2006 n. 186 (G.U. dello scorso 19 maggio, n. 115), il decreto del 1998 sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

Le modifiche, entrate in vigore lo scorso 20 maggio 2006, sono state apportate dal predetto Dicastero in accoglimento delle censure mosse dalla Corte UE, che con sentenza 7 ottobre 2004 aveva sancito l'inesatta individuazione sul piano nazionale di tipi e quantità massime di rifiuti non pericolosi sottoponibili a procedure semplificate.

Ricordiamo che, seppur emanato in attuazione del Dlgs 22/1997, dallo scorso 29 aprile 2006 non più in vigore in forza della sua abrogazione ad opera del Dlgs 152/2006 (il provvedimento di "riformulazione" dell'intera normativa ambientale), il DM 5 febbraio 1998 continua a svolgere la sua efficacia fino all'emanazione delle nuove norme regolamentali attuative del citato Dlgs 152/2006 (e ciò per espressa statuizione degli articoli 183 e 241 di quest'ultimo decreto).



**Le principali modifiche del DM 186/2006 (parte 1)**

## **Legge**

---

**Messa in riserva (R13).** Il DM 186/2006 riformula completamente l'articolo 6 del Dm 5 febbraio 1998, stabilendo per i diversi impianti interessati (di produzione o di recupero) le quantità massime di rifiuti non pericolosi ammesse alla messa in riserva. Il nuovo decreto fissa inoltre precisi criteri per la messa in riserva (stoccaggio) in procedura semplificata dei rifiuti individuati, con riferimento alle messe in riserva realizzate presso i produttori, i recuperatori e presso centri di stoccaggio intermedi.

- 1. messa in riserva c/o produttori di rifiuti - la quantità massima di rifiuti è individuata nell'allegato 4; detta quantità non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti in un anno.**
- 2. messa in riserva c/o impianti di sola messa in riserva - la quantità massima di rifiuti è individuata nell'allegato 4; detta quantità non deve comunque eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata.**
- 3. messa in riserva c/o impianti di recupero – la quantità max di rifiuti è pari alle quantità di cui all'allegato 4. In ogni caso la quantità max di rifiuti contemporaneamente messi in riserva c/o ciascun impianto non può superare il 70% della quantità di rifiuti individuata nell'allegato 4. Detta quantità non può comunque eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta a recupero.**

**Le principali modifiche del DM 186/2006 (parte 2)**

## **Legge**

---

**Si precisa, infine, che il passaggio fra siti adibiti ad operazioni di messa in riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica.**

**Recupero, quantità impiegabili. Riformulazione anche per l'articolo 7 del Dm del 1998. Le quantità massime di rifiuti non pericolosi**

**impiegabili nelle operazioni di recupero - vero fulcro della riforma - sono ora quelle stabilite per ogni singola categoria industriale (di produzione o recupero) da un nuovo allegato (il numero "4") che il Dm 186/2006 inserisce nel Dm 5 febbraio 1998.**

**I quantitativi non possono, comunque, mai superare la capacità autorizzata o la potenzialità dell'impianto. 4. A titolo di esempio.: la Qmax per la tipologia 6.1 – rifiuti di plastica post consumo - è pari a 60mila tons (quantità riferita all'industria delle materie plastiche); la stessa cambia se riferita all'industria della produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche (64.720 tons).**

**La Q.max relativa agli scarti di produzione dell'industria della gomma – tip. 10.1 – è pari a 3.500 ton.**

**Campionamenti ed analisi e test di cessione. Il campionamento deve essere fatto, a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti (almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi o in caso di modifiche sostanziali nel processo di produzione), sul "rifiuto tal quale", ed in modo da ottenere un campione in linea con i parametri "Uni 10802" ("Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati"). Gli stessi standard "Uni 10802" devono essere utilizzati per i test di cessione. Il campionamento dei combustibili da rifiuti ("Cdr") andrà invece effettuato secondo la "Uni 9903".**

**Allegato 1, suballegato 1, tipologia 6. subiscono modifiche anche le schede tecniche per il settore plastico (le analoghe del settore gomma rimangono invariate); in particolare, nelle Attività di recupero, in luogo di "macinazione e/o granulazione, lavaggio e separazione" si ha il termine "trattamento". Anche al punto 6.1.3 e 6.2.3 viene richiamata la specifica UNIPLAST UNI 10667, a ribadire il ruolo di "spartiacque", assegnato a quest'ultima specifica, tra la nozione di rifiuto e quella di materia prima secondaria.**

**Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto Ronchi si dovranno adeguare alle nuove norme tecniche entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 133/05 sull'incenerimento e sul co-incenerimento dei rifiuti. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente.**